



**XVII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE**

**DEL 21 DICEMBRE 2020**

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 10,22, nella sede della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal Presidente in via d'urgenza, con inviti trasmessi via pec prott. n. 27202 e n. 27203 del 17 dicembre 2020, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta è stata convocata in modalità video conferenza in virtù delle nuove disposizioni introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020 che la prevede espressamente. Tuttavia a motivo degli argomenti di particolare rilevanza, oggetto della seduta odierna, i Componenti la Giunta hanno ritenuto di presenziare ai lavori facendo valere la deroga prevista dal medesimo DPCM, sulla adeguatezza della motivazione, attesa la necessità di procedere all'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate.

Pertanto, la seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale all'ingresso della quale sono stati messi a disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I. La collocazione nell'aula è stata opportunamente articolata nel rispetto delle distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, data la dimensione della stessa.

**SONO PRESENTI**

**nella sede camerale:**

1. Agen Pietro                      Presidente

**COMPONENTI:**

2. Guzzardi Filippo                Industria  
3. Pappalardo Giovanni          Agricoltura  
4. Politino Salvatore                Commercio

**Tramite collegamento in video conferenza:**

5. Galimberti Riccardo          Commercio  
6. Guastella Salvatore          Commercio

**ASSENTE:** Privitera Vincenza

**ASSENTE:** Il Collegio dei Revisori dei conti

**SEGRETARIO:** Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale

Partecipa ai lavori in modalità telematica: il Dott. Vito D'Antona, Vice Segretario Generale.

**Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la seduta.**

**O M I S S I S**

**Deliberazione n. 92 del 21 dicembre 2020**

**Oggetto: Articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate al 31 dicembre 2019.**



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 93

DEL 21 DICEMBRE 2020

**OGGETTO: Articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - Analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate al 31 dicembre 2019.**

- Tenuti presente i diversi provvedimenti legislativi che negli ultimi anni hanno interessato la disciplina sulle partecipazioni societarie degli enti pubblici, al fine di garantire che l’intervento pubblico fosse dettato da ragioni di efficienza, economicità ed efficacia coniugate con l’obiettivo di contenere la spesa pubblica e, all’interno di un quadro generale delineato dalla normativa europea, di tutelare il mercato e la concorrenza;
- Tenuto presente, per ultimo, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, concernente il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, con il quale viene organicamente disciplinata la materia relativa alla costituzione di società da parte delle amministrazioni pubbliche, al loro mantenimento ed alla gestione delle partecipazioni societarie, finalizzata alla tutela del mercato e della concorrenza nonché al contenimento della spesa;
- Visto l’art. 3 del citato T. U., il quale prevede a quali tipi di società le amministrazioni pubbliche possono partecipare;
- Tenuto presente l’art. 4, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, mentre è consentita la costituzione di società, l’acquisizione o il mantenimento di partecipazioni in società che svolgono, tra l’altro, attività finalizzate alla produzione di un servizio di interesse generale o per l’autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o per lo svolgimento delle loro funzioni, nonché per la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, per la progettazione e la realizzazione di un’opera pubblica, sulla base di un accordo di programma, nonché la partecipazione in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici;
- Visto il comma 1 dell’art. 5, il quale prevede espressamente che l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche in ragione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;
- Tenuto presente il comma 1 dell’art. 24, il quale prevede che le partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del citato Testo Unico in società non riconducibili a quelle previste all’art. 4, o che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 20, sono alienate o formare oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;



- Preso atto che il comma 2 dell'art. 20 prescrive che i piani di razionalizzazione, corredati di apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere adottati nei casi in cui si rileva che vi siano partecipazioni non rientranti nelle categorie di cui al citato art. 4, società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti, società che svolgono attività simili ad altre società partecipate, società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro, società (ad esclusione di quelle che gestiscono un servizio di interesse generale) che hanno conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi finanziari precedenti;
- Preso atto che in merito al criterio del fatturato, il comma 1 dell'art. 17 del D. Lgs. 16.6.2017, n. 100, integrando l'art. 26 del Testo Unico con il comma 12 quinquies, stabilisce che fino al triennio 2017/2019, la soglia di fatturato medio da tenere in considerazione per il mantenimento della partecipazione è fissata in cinquecentomila euro, invece di un milione di euro;
- Visto il comma 723 dell'art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145, il quale, integrando l'art. 24 del Testo Unico con il comma 5 bis, dispone che, al fine di tutelare il patrimonio pubblico, viene sospeso fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di dismettere entro un anno le partecipazioni in società purché nel triennio precedente alla ricognizione abbiano prodotto un risultato medio in utile;
- Visto che il comma 1 dell'art. 20, richiamando il contenuto del citato comma 1 dell'art. 24 del T.U., dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni e provvedono, a secondo dei casi, a mantenere, dismettere o ad adottare piani di riassetto delle partecipazioni;
- Visto che le Camere di Commercio, in base al comma 4 dell'art. 2 della Legge 580/1993, come modificata dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Legislativo n. 175/2016;
- Visto il comma 1 dell'art. 7 della Legge 580/1993, come modificata dal citato D. Lgs. n. 219/2016, il quale consente all'Unioncamere nazionale di promuovere, realizzare e gestire, direttamente o anche mediante la partecipazione a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle Camere di Commercio e delle categorie economiche nei limiti del citato Decreto Legislativo n. 175/2016;
- Tenuta presente la nota prot. n. 19472 del 14 settembre 2017, con la quale l'Unioncamere nazionale, in occasione della precedente scadenza per la ricognizione delle partecipazioni camerali, ha inviato delle Linee guida in merito all'adempimento specificato;
- Tenuta presente la deliberazione della Giunta camerale n. 12 del 13 novembre 2017, con la quale, a seguito dell'accorpamento delle Camere di Catania, di Ragusa e di Siracusa, avvenuto il 4 settembre con l'insediamento del nuovo Consiglio Camerale, ha approvato un piano di razionalizzazione che teneva conto delle partecipazioni a suo tempo deliberate dai tre enti camerali preesistenti all'accorpamento;
- Tenuta presente la deliberazione della Giunta camerale n. 29 del 19 marzo 2018, con la quale è stato approvato un piano operativo di razionalizzazione che confermava tutte le partecipazioni societarie in essere della Camera al 31 dicembre 2017, come elencate sinteticamente nella parte narrativa del provvedimento;



- Tenuta presente la successiva deliberazione della Giunta Camerale n. 96 del 2 dicembre 2019, concernente la ricognizione delle partecipazioni al 31 dicembre 2018, come elencate sinteticamente nella parte narrativa del provvedimento;
- Rilevato, pertanto, che occorre, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 20 del Testo Unico, provvedere ad una analisi dell'assetto complessivo delle società nelle quali l'ente ha partecipazioni alla data del 31 dicembre 2019, decidendo quali mantenere e quali dismettere;
- Visto il documento elaborato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, condiviso dalla Corte dei Conti, pubblicato il 21.11.2019, concernente gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche;
  - Preso atto che con deliberazione n. 66 del 29 luglio 2019, al fine di contenere i costi di funzionamento, in occasione della ricognizione delle quote associative annuali dell'ente, la Giunta camerale ha deliberato di dismettere, a far data 1 gennaio 2020, la partecipazione alla società di sistema Borsa Merci Telematica s. c. p. a., richiesta accolta dall'Assemblea dei soci della citata società tenutasi il 29 aprile 2020 e conseguente predisposizione degli atti per il recupero delle somme discendenti dalla cessione della quota;
  - Preso atto, ancora, con deliberazione n. 39 del 20 maggio 2020, la Giunta Camerale ha condiviso, per la sua parte, la decisione dell'Assemblea dei soci della società Job Camere, società a responsabilità limitata, che ha deliberato la cessione a terzi delle totalità delle quote e del conseguente rimborso delle somme discendenti dalla cessione;
- Preso atto, infine, che la società denominata Intersac holding s.p.a. in liquidazione, società indirettamente partecipata dalla Camera per tramite Sac, s.p.a. ha cessato la propria attività il 31 dicembre 2019 ed è stata cancellata dal Registro Imprese in data 21 gennaio 2020;
- Vista la relazione predisposta dall'Ufficio, contenente le disposizioni normative in ordine all'esame periodico delle partecipazioni, l'elenco delle partecipazioni in capo alla Camera di Commercio e le singole schede relative alle informazioni sulle società;
- Preso atto delle seguenti partecipazioni societarie, come confermate a suo tempo dalla citata deliberazione n. 96/2019:

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA "DINTEC" S.C.R.L.

GAL NATIBLEI – SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

GAL VAL D'ANAPO - AGENZIA DI SVILUPPO DEGLI IBLEI S.C.R.L.

GAL ELORO – SOCIETA' CONSORTILE MISTA A RESPONSABILITA' LIMITATA

IC OUTSOURCING S.C.R.L.

INFOCAMERE S.C.P.A.

ISTITUTO EDILIZIA EDCONOMICA POPOLARE – I.E.E.P. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE – ISNART S.C.P.A.

JOB CAMERE – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA



M.A.A.S. MERCATI AGROALIMENTARI SICILIA S.C.P.A.

RETECAMERE S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA' AEROPORTO CATANIA – S.A.C. S.P.A.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE .S.A.C. S.P.A.:

- S.A.C. SERVICE SRL
- INTERSAC HOLDING SPA
- SO.A.CO. SPA

SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L

S.I.S. SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A

SO.GE.VI. S.R.L. (Società di Gestione della Val D'Ippari)

SO.SVI. S.R.L.

TECHNO HOLDING S.P.A.

TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A

TERRE DELLA CONTEA S.C.R.L

UNIONTRASPORTI S.C.R.L.;

- Ritenuto, per quanto riguarda le società in house del sistema camerale, come sotto indicate e fatta salva la dismissione per Job Camere per quanto sopra indicato, la necessità del loro mantenimento, in quanto coerenti con le finalità istituzionali degli enti camerali e tenendo conto di quanto esposto da Unioncamere nelle Linee guida a suo tempo inviate a ciascuna Camera, relativamente alla valutazione che le predette società sono in linea con le disposizioni normative e che qualunque decisione sul loro futuro da parte di ogni singola Camera va concordata con le altre:

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA “DINTEC” S. C. R. L.

IC OUTSOURCING S.C.R.L.

INFOCAMERE S.C.P.A.

ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE – ISNART S. C. P. A.

RETECAMERE S. C. R. L. IN LIQUIDAZIONE

SISTEMA CAMERALE SERVIZI S. C. R. L.

TECHNO HOLDING S.P.A.



TECNOSERVICECAMERE S. C. P. A.

UNIONTRASPORTI S. C. R. L.;

Ritenuto, per quanto riguarda le altre partecipazioni non di sistema di confermare quelle già indicate nella precedente deliberazione n. 96/2019, che qui si riportano, ad eccezione di Intersac Holding s.p.a. per quanto sopra specificato, in quanto ritenute tutte coerenti con le finalità istituzionali della Camera, come da disposizioni di cui alla Legge n. 580/1993 e successive modificazioni, con particolare riferimento alle società che gestiscono servizi di interesse generale e quelle che gestiscono finanziamenti nazionali e/o comunitari, raccordandosi per alcune di esse con gli enti pubblici soci delle stesse:

GAL NATIBLEI – SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

GAL VAL D'ANAPPO - AGENZIA DI SVILUPPO DEGLI IBLEI S. C. R. L.

GAL ELORO – SOCIETA' CONSORTILE MISTA A RESPONSABILITA' LIMITATA

ISTITUTO EDILIZIA ED ECONOMICA POPOLARE – I. E. E. P. S. P. A IN LIQUIDAZIONE

M. A.A.S. MERCATI AGROALIMENTARI SICILIA S. C. P. A.

SOCIETA' AEROPORTO CATANIA – S.A.C. S. P. A. e relative partecipate

S.I.S. SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S. P. A

SO. GE. VI. S. R. L.

SO. SVI. S. R. L.

TERRE DELLA CONTEA S. C. R. L.;

### **LA GIUNTA CAMERALE**

All'unanimità,

### **D E L I B E R A**

- per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, e per le considerazioni esposte nella relazione allegata (**allegato 1**), di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, contenente il Testo Unico sulle partecipazioni pubbliche, le partecipazioni al 31 dicembre 2019, che seguono, previa conferma che nel 2020 è stata ceduta la quota detenuta nella società Job Camere, s. r. l. e che Intersac Holding s. p. a. ha cessato la sua attività:

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA "DINTEC" S. C. R. L.



GAL NATIBLEI – SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE A RESPONSABILITA'  
LIMITATA

GAL VAL D'ANAPO - AGENZIA DI SVILUPPO DEGLI IBLEI S.C.R.L.

GAL ELORO – SOCIETA' CONSORTILE MISTA A RESPONSABILITA' LIMITATA

IC OUTSOURCING S.C.R.L.

INFOCAMERE S.C.P.A.

ISTITUTO EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE – I. E. E. . S .P. A. IN LIQUIDAZIONE

ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE – ISNART S. C. P. A.

M. A.A.S. MERCATI AGROALIMENTARI SICILIA S. C. P. A.

RETECAMERE S. C. R .L. IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA' AEROPORTO CATANIA – S.A.C. S. P. A.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE .S.A.C. S.P.A.:

- S.A.C. SERVICE SRL
- SO. A. CO. SPA

SISTEMA CAMERALE SERVIZI S. C. R. L

S.I.S. SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S. P. A

SO. GE. VI. S. R. L.

SO. SVI. S. R. L.

TECHNO HOLDING S.P.A.

TECNOSERVICECAMERE S. C. P. A.

TERRE DELLA CONTEA S. C. R. L.

UNIONTRASPORTI S. C. R. L.;

- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione primo livello “Enti Controllati”, sottosezione secondo livello “Società Partecipate”.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE

pietro agen

